

## VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE

Oggi, Lunedì 03 dicembre 2012, tra la MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA SPA, in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, Geom. Bertone Marino e:

- il Sig. TONASSO PAOLO, dipendente dell'impresa e rappresentante sindacale aziendale per il SIN.PA. (Sindacato Padano)
- il Sig. RAMASOTTO FABIO, dipendente dell'impresa e rappresentante sindacale aziendale per la FIOM-CGIL
- il Sig. LISTELLO GUIDO, dipendente dell'impresa e rappresentante sindacale aziendale per la FIOM - CGIL
- la Sig.ra RAIMONDO LAURA, dipendente dell'impresa e rappresentante sindacale aziendale per la FIOM - CGIL

### 1) Premesso

- Che la ditta effettua, giornalmente, il seguente orario di lavoro:  
Mattino - dalle 8.30 alle 12.30 Pomeriggio - dalle 13.30 alle 17.30
- Che alcuni lavoratori rendono la prestazione lavorativa con il seguente orario a turni:  
1° turno - dalle 6.00 alle 14.00 compresa la pausa pranzo di 30 minuti.  
2° turno - dalle 14.00 alle 22.00 compresa la pausa pranzo di 30 minuti.  
3° turno - dalle 22.00 alle 6.00 compresa la pausa pranzo di 30 minuti.
- Che ai lavoratori che prestano servizio nel 1° turno nulla è corrisposto a titolo di maggiorazione.
- Che ai lavoratori che prestano servizio nel 2° turno è riconosciuta una retribuzione maggiorata del 50% nelle ore effettuate dalle 18.00 alle 22.00.
- Che ai lavoratori che prestano servizio nel 3° turno è riconosciuta una retribuzione maggiorata del 50% nelle ore effettuate dalle 22.00 alle 6.00.
- Che la flessione delle commesse, riconducibile all'attuale crisi economica comporta una riorganizzazione della produzione, consistente nella riduzione del personale impiegato nei turni pomeridiani e notturni

Considerato che l'attività a turni sarà principalmente rivolta ai lavoratori del 1° turno (dalle ore 6.00 alle ore 14.00)

### si concorda che:

- con decorrenza dal 01.01.2013, ai lavoratori del 1° turno (dalle ore 6.00 alle ore 14.00) sarà riconosciuta la maggiorazione del 15% per le prime 4 ore di lavoro (anche se solamente ore 2.30 differenziano rispetto al normale orario di lavoro giornaliero) quale clausola di maggior favore;
- con decorrenza dal 01.01.2013, ai lavoratori del 2° turno (dalle ore 14.00 alle ore 22.00) sarà riconosciuta la maggiorazione del 20% per le ultime 4 ore di lavoro come previsto dall'art.7 del C.C.N.L. Metalmeccanici.

*Guido Listello*  
*Raimondo Laura*

- con decorrenza dal 01.01.2013, ai lavoratori del 3° turno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) sarà riconosciuta la maggiorazione del 30% per il totale delle ore lavorate.

## 2) Premesso

- Che come previsto dall'Art. 2 del C.C.N.L. Metalmeccanici in merito alla contrazione temporanea dell'orario di lavoro, ferma restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge vigenti in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità e di contratti di solidarietà, le parti possono convenire, a fronte di casi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinino esuberi occupazionali, ad un comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro.
- Che quindi, nell'ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per affrontare le situazioni di cui sopra, esaminare, nel rispetto delle esigenze tecniche organizzative delle singole imprese, le parti possono esaminare la possibilità di utilizzare in modo collettivo i permessi annui retribuiti di cui all'art. 5.
- Che sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d'orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite).
- Che previo esame congiunto tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria, una quota dei suddetti permessi annui retribuiti, fino ad un massimo di 7, può essere utilizzata per la fruizione collettiva;

## si concorda

- L'utilizzo di 5 giorni (40 ore) per la fruizione collettiva. L'utilizzo di ciascun giorno verrà comunicato preventivamente (15 gg. prima) dalla Direzione.
- Di lasciare a disposizione di ciascun lavoratore le restanti 32 ore, denominate P.A.R. (Permessi Anni Retribuiti), in tranches di minimo 4 ore cadauna giornaliera, da usufruirsi in modo razionale, rispettandone la relativa maturazione, previa comunicazione all'Azienda con sufficiente preavviso.
- Di concedere individualmente l'utilizzo degli eventuali P.A.R. non ancora maturati a seconda delle esigenze produttive.
- Di concedere ugualmente il godimento dei 5 giorni destinati alla fruizione collettiva ad ogni lavoratore che ne faccia richiesta. Qualora successivamente si manifestino esigenze derivanti dalla carenza di commesse, prima di ricorrere all'intervento della Cassa Integrazione Ordinaria, l'Azienda si riserva la facoltà, limitatamente a tali giornate, di far ricorso a giornate di permesso non retribuito.
- Di concedere a tutti i dipendenti, che entro il 31/12 di ogni anno non abbiano usufruito né di tutti i P.A.R. né di tutti i permessi riservati alla fruizione collettiva, la possibilità di optare per

*Handwritten signatures:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

la loro retribuzione sulla busta paga di Dicembre dell'anno in corso, o il loro accantonamento nel proprio conto ore per un periodo di ulteriori 12 mesi, al termine del quale saranno corrisposti con la retribuzione relativa all'anno di competenza.

### 3) Premesso

- Precedenti accordi aziendali prevedevano la corresponsione a carico dell'Azienda di un massimo di 2 (due) ore giornaliere di visita medica, debitamente giustificata

### si concorda


- Di escludere dal termine "visita medica":
  - 1) Le visite ambulatoriali presso il proprio medico di base
  - 2) Le visite dentistiche
  - 3) Le sedute di terapie varie non autorizzate dal proprio medico di base e non effettuate presso centri medici convenzionati con l'Asl.
- Di considerare con il termine "visita medica specialistica" le visite autorizzate dal proprio medico di base ed effettuate presso centri medici convenzionati con l'Asl, il cui orario di fruizione (come indicato sul certificato medico), corrisponda alle ore effettive di assenza in Azienda.

Il presente accordo, avente validità dal 01/01/2013 al 31/12/2015, integra e sostituisce ogni precedente in materia.


Per MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.P.A.  
(Bertone Marino Amm. Del.to)

Per conferma accettazione in data 04/12/2012

Listello Guido



Raimondo Laura



Ramasotto Fabio



Tonasso Paolo

